



PROVINCIA DI VERONA
Servizio Direzione Lavori

STRADA PROVINCIALE N. 5 "VERONA - LAGO"

**LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE BITUMATURE NEL 1° LOTTO -
2° INTERVENTO, NELLA ROTATORIA IN LOCALITA' PORCELLA E
NEL 3° LOTTO DEL COLLEGAMENTO TRA LA STRADA STATALE 12
IN LOCALITA' BASSONA E LA STRADA PROVINCIALE N. 5 IN
LOCALITA' OSTERIA NUOVA A PASTRENGO**

P R O G E T T O E S E C U T I V O

Elaborato n°:

R 02.1

Oggetto:

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE AMMINISTRATIVA**

IL PROGETTISTA:

geom. Marzio Zanoncello

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

ing. Francesco Cecco

IL RUP e COORDINATORE D'AREA:

ing. Elisabetta Pellegrini

Revisione:	Descrizione:	Data:	Redazione:	Verifica:	Approvazione:
1	REVISIONE	MAGGIO 2013	geom. Marzio Zanoncello	Ing. Francesco Cecco	Ing. Francesco Cecco
0	PROGETTO ESECUTIVO	LUGLIO 2012	geom. Marzio Zanoncello	Ing. Francesco Cecco	Ing. Francesco Cecco

PREMESSA.....	3
DEFINIZIONI.....	3
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 Oggetto dell'Appalto.....	3
Art. 2 Importo dei lavori dell'appalto.....	3
Art. 3 Opere da eseguire	4
Art. 4 Descrizione categorie delle opere.....	4
CAPO II - CONSEGNA, TERMINE DI ESECUZIONE, PENALI.....	5
Art. 5 Verbale di verifica delle condizioni per l'esecuzione dei lavori.....	5
Art. 6 Programma di esecuzione dei lavori	5
Art. 7 Processo verbale di consegna.....	5
Art. 8 Termine di esecuzione dei lavori.....	6
Art. 9 Sospensione e ripresa dei lavori.....	6
Art. 10 Penali.....	7
CAPO III - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	7
Art. 11 Disposizioni generali.....	7
Art. 12 Cantiere, attrezzature e logistica	7
Art. 13 Spese ed obblighi.....	8
Art. 14 Osservanza dei contratti di lavoro.....	10
Art. 15 Permessi, autorizzazioni e relativi oneri.....	12
Art. 16 Custodia, sorveglianza e manutenzione.....	12
Art. 17 Interferenze.....	13
Art. 18 Tracciabilità dei flussi finanziari.....	13
CAPO IV - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	14
Art. 19 Cauzione provvisoria.....	14
Art. 20 Cauzione definitiva.....	14
Art. 21 Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia della rata di saldo.....	14
Art. 22 Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile.....	15
CAPO V - DISPOSIZIONI PARTICOLARI.....	15
Art. 23 Subappalto.....	15
Art. 24 Misure di sicurezza.....	16
Art. 25 Revisione dei prezzi.....	16
Art. 26 Disciplina delle varianti	16
Art. 27 Danni di forza maggiore.....	16
CAPO VI - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	17
Art. 28 Contabilità e misura dei lavori.....	17
Art. 29 Prezzi di elenco.....	17
Art. 30 Lavori non previsti nell'elenco prezzi.....	18
Art. 31 Conto finale.....	18
CAPO VII - LIQUIDAZIONE DEI LAVORI.....	18
Art. 32 Misurazione dei lavori e pagamenti in acconto.....	18
Art. 33 Pagamenti a saldo.....	19
Art. 34 Lavori in economia.....	19
CAPO VIII - SPECIFICHE MODALITA' E TERMINI DI COLLAUDO.....	19
Art. 35 Nomina del collaudatore.....	19
Art. 36 Visite e procedure di collaudo.....	19
CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI.....	20
Art. 37 Domicilio dell'appaltatore.....	20
Art. 38 Rappresentante dell'appaltatore e della stazione appaltante.....	20
Art. 39 Documenti che fanno parte integrante del contratto e norme di rinvio.....	22
Art. 40 Spese di contratto e oneri fiscali.....	22
Art. 41 Trattamento dei dati personali dell'appaltatore.....	22
CAPO X - MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	22
Art. 42 Riserve	22
Art. 43 Accordo bonario.....	23

Art. 44 Risoluzione del contratto.....	23
Art. 45 Fallimento dell'appaltatore.....	24
Art. 46 Recesso dal contratto per volontà della stazione appaltante.....	24
Art. 47 Foro competente.....	24

PREMESSA

Il capitolato speciale d'appalto parte amministrativa è parte integrante del contratto d'appalto nel quale sono riportate le norme dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed impresa.

Ai fini del presente capitolato speciale d'appalto, si intende per:

1. **Codice:** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
2. **Testo unico sulla sicurezza:** decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
3. **Regolamento:** il regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
4. **Capitolato Generale:** il regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.

DEFINIZIONI

Stazione appaltante o committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Appaltatore e/o Impresa: soggetto titolare del contratto d'appalto.

Responsabile unico del procedimento: responsabile unico del procedimento come indicato dall'art. 10 del Codice e dall'art. 9 del Regolamento.

Direttore dei lavori: il tecnico incaricato della direzione dei lavori e responsabile della medesima.

Tecnico incaricato: il tecnico incaricato dalla Stazione appaltante o dal Committente per la direzione dei lavori.

D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dal DM 24 ottobre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30.11.2007, n. 279.

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori: il soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'Impresa, incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, dell'adempimento dei compiti di cui all'art. 92 del Testo unico sulla sicurezza.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le prestazioni e le forniture necessarie per la realizzazione dei Lavori di completamento delle bitumature nel 1° lotto - 2° intervento, nella rotatoria in localita' porcella e nel 3° lotto del collegamento tra la strada statale 12 in localita' Bassona e la strada provinciale n. 5 in localita' osteria nuova a Pastrengo CUP: D51B02000020013.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui al precedente comma e relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Il relativo contratto, ai termini dell'articolo 53, comma 4, periodi quinto e sesto del Codice e dell'articolo 154 comma 2 del Regolamento è stipulato a corpo ed a misura nelle proporzioni e nelle categorie di lavoro specificate negli art. 2, 3 e 4.

Art. 2 Importo dei lavori dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto, da valutarsi in parte a misura e in parte a corpo, ammonta ad **€ 576.176,80**, di cui euro **561.176,80** soggetti a ribasso ed euro **€ 15.000,00** per oneri della sicurezza. L'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, determinato con i criteri dell'allegato XV, punto 4, del Testo unico sulla sicurezza, non è soggetto a ribasso d'asta ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo del Codice. L'importo degli oneri è calcolato a misura sulla base dei relativi prezzi unitari descritti ed allegati nella documentazione per la sicurezza.

Con la compilazione della lista delle categorie di lavoro-offerta prezzi da parte dell'Impresa si intendono quindi automaticamente sostituiti tutti i citati corrispondenti prezzi dell'allegato elenco prezzi unitari; analogamente tutti i

prezzi dell'allegato elenco prezzi unitari, non espressamente riportati nella lista delle categorie di lavoro-offerta prezzi, si intenderanno automaticamente accettati dall'Impresa e formeranno parte del Contratto di Appalto per l'eventuale esecuzione di lavori non previsti in progetto che saranno effettuati e liquidati ai prezzi di elenco così concordato ed entro i limiti imposti dalle vigenti normative.

Per lavori eventuali non previsti che richiedano la formulazione di nuovi prezzi non compresi nell'offerta o nell'elenco, si procederà come disposto all'art. 30 del presente capitolato e all'art. 136 del Regolamento.

SONO A TOTALE CARICO DELL'IMPRESA TUTTI GLI ONERI PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEI TERRENI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI NEL RISPETTO DEL PIANO DI SICUREZZA.

Art. 3 Opere da eseguire

Le opere che costituiscono l'appalto possono riassumersi come appresso, salvo le prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori, tenendo conto, per quanto possibile, delle norme C.N.R. - U.N.I. 10004-10005-10006-10007:

- rimozione di tratti di pavimentazione mediante taglio e scarifica;
- fresatura di tratti bitumati per l'attacco con la pavimentazione esistente;
- stesa di conglomerati bituminosi per strato di collegamento e manto d'usura;
- realizzazione della segnaletica orizzontale.

Art. 4 Descrizione categorie delle opere

Le opere di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto, sono costituite dalla sola categoria prevalente OG3.

Lavori attribuiti alla categoria di lavoro prevalente OG3

LAVORAZIONI CHE COMPONGONO IL PROGETTO			
Categoria	Descrizione delle categorie di lavoro	Importo per singola categoria	Percentuale di incidenza
Lavori a misura			
OG3	Opere stradali	€ 211.176,80	36,65%
OG3	Sicurezza	15 000,00	2,60%
Lavori a corpo			
OG3	Opere stradali	€ 350.000,00	60,75%
IMPORTO TOTALE CATEGORIA		€ 576.176,80	100,00%

Tabella delle percentuali di manodopera			
Cat.	Descrizione delle categorie di lavoro	Importo delle singole categorie di lavoro euro	% Mano d'opera
1	Prestazioni mano d'opera	1.524,60	100,00
2	Noli	3.000,00	0,00
3	Opere compiute	3.000,00	15,00
4	Pavimentazioni stradali	529.315,00	15,00
5	Segnaletica stradale	24.337,20	20,00
6	Oneri per la sicurezza	15.000,00	20,00
Totale e media complessiva pesata della manodopera		576.176,80	15,49

Le forme e dimensioni da assegnare alle varie strutture sono quelle previste nei paragrafi che seguono, salvo che non sia altrimenti indicato nei disegni di progetto allegati al contratto ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori.

Gli importi presunti delle categorie di lavoro, indicate nei precedenti prospetti, potranno variare tanto in più quanto in meno, nei casi, modi e limiti della disciplina vigente.

Sarà onere dell'Appaltatore provvedere ad adeguare i disegni di progetto e i documenti relativi, secondo le disposizioni della direzione lavori.

CAPO II

CONSEGNA, TERMINE DI ESECUZIONE, PENALI

Art. 5 Verbale di verifica delle condizioni per l'esecuzione dei lavori

L'appaltatore, nel termine assegnato dal Responsabile unico del procedimento, dovrà presentarsi nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, per la verifica del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 6 Programma di esecuzione dei lavori

È fatto obbligo all'appaltatore prima della consegna dei lavori di partecipare alla riunione di coordinamento nel corso della quale lo stesso dovrà presentare alla stazione appaltante, a norma dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento, il programma esecutivo dei lavori nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattuali stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, nel rispetto dello schema e delle modalità previste dal Piano di sicurezza e coordinamento.

Prima della presentazione del programma, il Responsabile del procedimento comunicherà all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per partecipare alla riunione di coordinamento.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno fissato per la riunione, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale il direttore dei lavori potrà procedere comunque alla consegna dei lavori, data dalla quale decorre il tempo contrattuale, senza che peraltro l'appaltatore possa dare effettivo corso ai lavori in mancanza della riunione di coordinamento.

Lo sviluppo degli elaborati di programmazione dovrà essere effettuato dall'appaltatore servendosi di supporti informatici in grado di produrre "file dati".

Il programma esecutivo, dovrà essere aggiornato in base all'effettivo andamento dei lavori e/o modificato su richiesta del direttore dei lavori e/o del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in base ad esigenze della stazione appaltante. Per tali variazioni l'appaltatore non potrà vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti.

Al programma esecutivo sarà allegato, un grafico che metterà in risalto:

- inizio, avanzamento e termine d'ultimazione delle principali categorie di lavoro, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'importo corrispondente all'avanzamento dei lavori;
- tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'appaltatore s'impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Il tutto secondo le direttive che saranno impartite dalla Direzione dei lavori.

Tali direttive non autorizzeranno l'appaltatore ad alcuna richiesta di compensi, né ad accampare pretese di sorta.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'appaltatore, il quale rispetterà i termini d'avanzamento ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche in corso d'attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili, che dovranno essere approvate oppure ordinate dalla Direzione dei lavori.

La stessa Direzione dei lavori avrà la facoltà di modificare il programma dei lavori dell'appaltatore in qualsiasi momento per proprie insindacabili necessità senza che l'appaltatore possa pretendere compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque genere.

Il Responsabile Unico del Procedimento ha la facoltà di prescrivere eventuali scadenze differenziate di varie parti dei lavori in relazione a determinate esigenze, come nel caso di messa a disposizione di parti parziali in anticipo.

L'appaltatore sarà tenuto all'esecuzione di tutti o parte dei lavori in più turni, anche notturni, festivi o in avverse condizioni meteorologiche, prendendo tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il buon esito dell'opera e l'esecuzione dei lavori e del servizio in piena sicurezza; l'appaltatore non potrà richiedere alcuna maggiorazione né accampare pretese di sorta al di fuori di quanto riconosciuto dalla legislazione e normativa vigente.

Art. 7 Processo verbale di consegna

La consegna dei lavori dovrà avvenire entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto d'appalto con le modalità previste dal Regolamento.

Il responsabile del procedimento e/o la direzione dei lavori potrà disporre la consegna dei lavori in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto d'appalto, con le modalità previste dall'articolo 153 e seguenti del Regolamento.

Il responsabile del procedimento e/o il direttore dei lavori potranno attivare l'ingresso alle aree, anche parziale,

sotto la forma della consegna parziale dei lavori con le modalità di cui all'art. 154 del Regolamento.

L'occupazione delle aree potrà essere finalizzata a :

- a) attività propedeutiche all'inizio dei lavori quali l'esbosco ed il taglio delle piante, la perimetrazione delle aree, l'approntamento delle aree di cantiere e l'individuazione dei sottoservizi o di altre interferenze legate agli stessi;
- b) lavorazioni afferenti alla realizzazione delle opere principali. Tali lavorazioni rientrano negli obblighi posti a carico dell'Appaltatore.

Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

L'Appaltatore si impegna a non richiedere per tutta la durata della consegna parziale finalizzata all'effettuazione delle attività sopra indicate, maggiori oneri o proroghe dei tempi contrattuali.

Il responsabile del procedimento e/o il direttore dei lavori potranno disporre la consegna parziale dei lavori e/o dei servizi di cui al presente Capitolato speciale d'appalto.

La Direzione dei lavori darà comunicazione all'appaltatore del giorno, dell'ora e del luogo in cui lo stesso dovrà presentarsi per ricevere la consegna dei lavori. Della stessa sarà redatto apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore con le modalità previste dagli articoli 154, 155 e 156 del Regolamento.

Il programma esecutivo dell'impresa dovrà essere coordinato con la consegna parziale.

Art. 8 Termine di esecuzione dei lavori

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori oggetto d'appalto è stabilito in

60 giorni (sessanta giorni)

naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, salvo sospensioni o proroghe. In detto tempo è compreso quello necessario all'impianto del cantiere ed all'ottenimento di ogni concessione, permesso od autorizzazione necessari per l'esecuzione dei lavori, spostamento reti tecnologiche o altro

L'appaltatore comunicherà alla Direzione Lavori, a mezzo raccomandata con A.R. o tramite Fax 045-9288358 o email: francesco.cecco@provincia.vr.it, PEC provincia.verona@cert.ip-veneto.net, la data nella quale ritiene di aver ultimati i lavori. La Direzione lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per l'effettuazione del collaudo.

Art. 9 Sospensione e ripresa dei lavori

L'appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori.

Il direttore dei lavori sarà legittimato ad ordinare la sospensione dei lavori a norma degli artt. 158 e 159 del Regolamento qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche e altre circostanze speciali, impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi.

Fuori dai casi previsti dal comma precedente, il responsabile unico del procedimento, potrà, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori, per un periodo di tempo che, in una sola volta o nel complesso, se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi ordinati con singolo buono d'ordine, e mai per più di sei mesi complessivi nel corso dell'annualità contrattuale. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durassero per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque nel caso superassero sei mesi complessivi, l'appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione appaltante si opponesse allo scioglimento, l'appaltatore avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Fatto salvo il caso appena citato ed i casi di sospensione illegittima previsti e regolamentati dall'art. 160 del Regolamento, per la sospensione dei lavori, non spetterà all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. L'appaltatore avrà solo diritto alla concessione di una proroga del termine d'ultimazione dei lavori, pari alla durata della sospensione effettuata.

Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal direttore dei lavori su richiesta del responsabile dei lavori in fase di esecuzione (o della Stazione appaltante), per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l'ultimazione dei lavori.

La sospensione disposta non comporterà per l'appaltatore la cessazione e l'interruzione della custodia dell'opera, per cui esso sarà tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare danni a terzi.

Non sono considerate cause di forza maggiore ai fini della sospensione:

- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;
- i dissesti del corpo stradale;
- gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia;
- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche eccezionali e/o gelo.

Art. 10 Penali

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dell'intero lavoro appaltato sarà applicata una penale di

Euro 500,00 (cinquecento/00)

e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'ammontare netto del contratto.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale superiore al 10%, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del procedimento si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 136 del Codice.

La penale non esclude il diritto di rivalsa verso l'appaltatore, da parte della Stazione Appaltante, per i danni causati dai ritardi verificatisi o per qualsiasi altro titolo. Il Responsabile unico del procedimento si riserva di applicare all'appaltatore le maggiori spese per la prolungata assistenza e Direzione Lavori.

Saranno inoltre applicate le penali previste dagli art. 13, 14, 16 e 17 del presente capitolato.

Per le scadenze del programma esecutivo dell'impresa, così come definito ai sensi dell'art. 43, comma 10, del Regolamento, delle relative lavorazioni indicate all'art. 6 (Programma esecutivo dell'impresa) la penale prevista dall'art. 145 del Regolamento si applica per ogni giorno di ritardo nella esecuzione delle singole lavorazioni differenziate (*calcolato in maniera fissa pari ad 1/2 dell'importo sopraccitato*) che si andrà ad aggiungere a quella eventualmente applicata per il ritardo oltre il tempo utile previsto all'art. 8 (Termine di esecuzione dei lavori) in conformità alle fasi intermedie contenute nel cronoprogramma.

CAPO III

ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 11 Disposizioni generali

Rimarranno a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 6 del Capitolato generale e agli articoli 4, 5 e 165 del Regolamento e gli altri oneri specificati nel presente capitolato e nel contratto, che s'intendono compensati nel prezzo contrattuale.

Oltre a quanto indicato nell'art 11 rimangono a carico dell'Appaltatore le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

Art. 12 Cantiere, attrezzature e logistica

Oltre a quanto indicato nell'art. 11 rimangono a carico dell'appaltatore:

- 1) l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'approntamento del cantiere
- 2) quali: protezioni e recinzioni in genere, atte ad impedire un facile accesso agli estranei (oltre che al cantiere anche in fondi chiusi interessati ai lavori), passaggi ed allacciamenti stradali provvisori, realizzati in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi; l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti sul luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico o privato; in particolare il cantiere (inteso, secondo il D.Lgs. n° 81/2008 come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile), deve essere protetto, a cura e spese dell'appaltatore, mediante idonee robuste recinzioni, sicurtia metallici o di calcestruzzo o materiale plastico tipo New Jersey, se necessario, in modo da garantire la sicurezza delle persone presenti all'interno del cantiere stesso e nel contempo mantenere la sicurezza degli utenti della strada ad un livello corrispondente a quello preesistente prima della formazione del cantiere stesso.

E' fatto obbligo all'appaltatore di curare l'immagine di cantiere in conformità alle indicazioni che saranno fornite dalla Direzione dei lavori. Resta stabilito che per le recinzioni e la cartellonistica saranno impiegati materiali, tecniche di immagine e comunicazione di elevati standard qualitativi. La cartellonistica dovrà essere realizzata in cartelloni con scritte e marchi indelebili a più colori. E' peraltro fatto obbligo all'appaltatore di impiegare in particolari posizioni delle recinzioni concordate con il Direttore Lavori, materiali sovrastampati, con immagini e comunicazione totalmente oscuranti la visibilità dei lavori dall'esterno. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri

necessari alla mitigazione dell'impatto ambientale degli impianti di cantiere e in particolare, in via indicativa e non esaustiva:

- accumulo e conservazione per il reimpiego del terreno vegetale;
 - predisposizione di barriere antirumore e di coperture insonorizzate per gli impianti fissi e mobili, ove necessario, per la vicinanza di insediamenti abitativi;
 - impiego di mezzi di cantiere ad emissione ridotta di vibrazioni/rumore;
 - provvedimenti atti a ridurre le emissioni di gas e polveri e ad evitare il rilascio di materiale sulle strade da parte dei mezzi di trasporto;
 - lavaggio e pulizia delle strade di accesso;
 - trattamento delle acque reflue;
 - conservazione della viabilità pubblica e privata preesistente, mediante pulizia e manutenzione;
 - predisposizioni di segnaletica stradale verticale ed orizzontale e di cartellonistica informativa di cantiere e di deviazione;
 - ripristino morfologico ed idraulico dei luoghi, nonché della vegetazione autoctona (prato, arbusti ed alberi), al termine dei lavori;
- 3) l'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati in relazione all'entità dell'opera o di parte dell'opera, e tali da garantire il buon funzionamento del cantiere, la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza per gli operai e gli utenti della viabilità stradale;
 - 4) l'impiego di operai e tecnici qualificati nonché degli strumenti occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, ivi compreso apparecchiatura informatica di cantiere per contabilità e collaudo dei lavori nonché le prestazioni occorrenti per le prove, misurazioni ed assaggi previste dalla Parte Terza del Capitolato Speciale d'Appalto, verifica e contabilità dei lavori e quelle ulteriori che la Direzione Lavori ritenga di effettuare;
 - 5) la fornitura di tutti i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, macchinari ecc, necessari per l'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro; la regolare illuminazione secondo la normativa vigente, compresi l'allacciamento all'energia elettrica e l'allacciamento all'acquedotto e alla canalizzazione per lo smaltimento delle acque luride e di quelle piovane e/o meteoriche in genere;
 - 6) la messa a disposizione, dalla consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo, nell'ambito del cantiere principale in posizione da concordare con il Direttore Lavori, di adeguati locali ad uso ufficio per il personale di Direzione Lavori e di assistenza e per il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, arredati, illuminati e riscaldati, oltre ad adeguati servizi igienico - sanitari.

I locali suddetti dovranno essere dotati di telefono ed avere la disponibilità di fax, struttura informatica portatile (due computer con relativo software compatibile con i programmi dell'amministrazione Provinciale e macchine fotografiche digitali e stampante portatile), fotocopiatrice e tavolo da disegno.

A carico dell'appaltatore saranno, inoltre, le spese per la custodia, la pulizia, l'illuminazione e il riscaldamento, la manutenzione ordinaria, il canone telefonico, fino alla consegna dell'opera ultimata nel suo complesso;

- 7) l'impianto di idonei edifici per l'alloggio del personale addetto ai lavori e per la loro mensa, dimensionati in relazione alle esigenze, dotati di servizi igienico - sanitari, con docce, debitamente illuminati e riscaldati, con allacciamenti idrico, elettrico e di smaltimento dei liquami conformi alle normative vigenti. Tali fabbricati dovranno essere in un'adeguata zona del cantiere, o in prossimità di esso, in modo da consentire l'accesso libero dall'esterno e la separazione dall'area destinata a cantiere vero e proprio;
- 8) la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque tutte le opere provvisorie occorrenti per mantenere il transito, anche con deviazione di strade pubbliche e private e la continuità dei corsi d'acqua, complete di opere di protezione anche provvisorie per tutte le fasi della lavorazioni previste in progetto.
- 9) l'applicazione di segnalazioni regolamentari diurne e notturne di cui all'art. 4 del capitolato speciale d'appalto - parte tecnica, mediante appositi cartelli e fanali, se necessario anche presidiati da idoneo personale, nei tratti stradali interessati dai lavori. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione e da successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13 Spese ed obblighi

Rimangono a carico dell'appaltatore:

1) le spese per tutti i prelievi e le prove in sito ed in laboratorio **non utili ai fini del collaudo**, richiesti dalla Direzione Lavori e previsti dalla normativa vigente (D.M. 09.01.1996 e D.M. 16.01.1996, Norme UNI specifiche), nonché le operazioni di collaudo e le operazioni di prova, statica, dinamica e di verifica dei requisiti delle opere fornite o realizzate, da eseguirsi presso i laboratori ufficiali o autorizzati e/o laboratori mobili indicati dalla Direzione Lavori. Rimane altresì a carico dell'appaltatore l'obbligo di conservare in cantiere idonei contenitori di prelievo dei materiali impiegati (sacchetti di juta, cubettiere per conglomerati cementizi e/o bituminosi delle dimensioni di cm 20x20x20, ecc.).

• **Con il termine "non utili ai fini del collaudo" si intende che tutte le prove non soddisfacenti, che implicano modifiche o meno alle opere, restano a carico dell'impresa, mentre a carico dell'Ente restano solo le prove valide ai fini del collaudo dell'opera. In particolare si precisa che rimangono a carico della Stazione Appaltante solamente i costi afferenti alle prestazioni offerte dai laboratori regolarmente autorizzati, mentre rimangono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri diretti ed indiretti per la loro realizzazione (tracciamento della prova, messa a disposizione di tecnici, operaio, e mezzi, realizzazione di strutture, opere e lavorazioni accessorie a vario titolo che la direzione lavori e/o il Collaudatore ritengono necessari e sufficienti a garantire l'accettazione dell'opera eseguita)**

• **E' fatto obbligo all'impresa il raggiungimento delle resistenze previste per i materiali da costruzione, ; in particolare per i calcestruzzi che non raggiungono le resistenze prescritte da progetto, qualora non sia ordinata dalla D.L. la demolizione delle opere ed il rifacimento a spese dell'impresa, le opere eventualmente accettate, (a mezzo di idonee verifiche tecniche effettuate da tecnici abilitati che saranno fornite a cura e spesa dell'Appaltatore) saranno declassate e sui volumi di calcestruzzo declassato sarà applicata una penale pari al 50% del prezzo offerto per i calcestruzzi in progetto;**

2) la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che saranno richieste dalla Direzione Lavori. In particolare la documentazione dovrà essere fornita ogni 3 mesi, con evidenziata l'attività svolta ogni settimana, su supporto informatico e nel numero di una copia. In sede di conto finale la ditta dovrà produrre documento conclusivo (1 copia) che riassume tutte le attività eseguite. Nella riunione di coordinamento di cui all'art. 6 Programma esecutivo dell'impresa, il Direttore dei Lavori su richiesta dell'impresa potrà prevedere, a suo insindacabile giudizio, scadenze e modalità operative diverse;

3) provvedere, prima dell'inizio dei lavori, alla fornitura e posa di n° 2 cartelli riportanti le indicazioni secondo lo schema sotto indicato:

 PROVINCIA DI VERONA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
APPALTO : STRADA PROVINCIALE N. 5 "VERONA-LAGO" - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE BITUMATURE NEL 1° LOTTO - 2° INTERVENTO, NELLA ROTATORIA IN LOCALITA' PORCELLA E NEL 3° LOTTO DEL COLLEGAMENTO TRA LA STRADA STATALE 12 IN LOCALITA' BASSONA E LA STRADA PROVINCIALE N. 5 IN LOCALITA' OSTERIA NUOVA A PASTRENGO
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI : _____
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO : ing. Elisabetta Pellegrini
PROGETTO : geom. Marzio Zanoncello
DIREZIONE LAVORI: ing. Francesco Cecco
COORDINATORE DELLA SICUREZZA : (inserire recapito, sede e numero telefonico) _____
IMPRESA ESECUTRICE : (inserire recapito, sede e numero telefonico) _____
DIRETTORE DI CANTIERE : (inserire recapito, sede e numero telefonico) _____
SUBAPPALTI : (inserire recapito, sede e numero telefonico) _____
DATA CONSEGNA LAVORI : (inserire data) _____
DURATA DEI LAVORI : (inserire giorni) _____

Cartello di cm. 200 x 150: fondo bianco, scritte in nero (da porre all'inizio e ed alla fine del cantiere). I dati mancanti,

da inserire, saranno comunicati all'atto della convocazione della riunione di coordinamento indetta dalla direzione lavori;

4) premesso che il progetto esecutivo dell'Ente è ad un livello di definizione tale da risultare perfettamente cantierabile, sono ad esclusivo carico dell'impresa le spese per la redazione di eventuali Elaborati di cantierizzazione come previsto dall'art. 5 del regolamento regionale n° 3 del 14/07/06 (che qui si richiama integralmente). Tali elaborati dovranno essere forniti su base informatica compatibile con il software dell'Ente (files .dwg e documenti word) e, ovviamente anche su supporto cartaceo delle opere, nonché quelle per controlli. L'impresa è obbligata, sulla base del progetto cantierabile, alla verifica di tutte le previsioni progettuali sia di ordine tecnico che economico contabile, rimanendo responsabile dell'esecuzione di tutte le opere per l'importo contrattuale secondo quanto definito nel medesimo progetto cantierabile approvato;

Gli elaborati di cantierizzazione, sottoscritti dall'appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, devono essere sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori quindici giorni prima dell'inizio programmato delle relative lavorazioni o installazioni, sentito il coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione dei lavori di cui al Testo unico sulla sicurezza.

L'impresa è obbligata, sulla base del progetto cantierabile, alla verifica di tutte le previsioni progettuali sia di ordine tecnico che economico contabile, rimanendo responsabile dell'esecuzione di tutte le opere per l'importo contrattuale secondo quanto definito nel medesimo progetto cantierabile approvato.

Il direttore dei lavori provvede tempestivamente all'approvazione degli elaborati di cantierizzazione, dopo averne verificato la congruità con il progetto esecutivo allegato al contratto, decidendo gli interventi necessari ai sensi dell'articolo 132 (Varianti in corso d'opera), comma 3, primo periodo, del Codice e nel rispetto dei limiti ivi indicati.

5) al termine dei lavori l'appaltatore dovrà effettuare un dettagliato rilievo plano-altimetrico di tutti i principali elementi delle opere realizzate, riferito ai capisaldi topografici della cartografia posta alla base del Sistema Informativo Territoriale adottato dalla Stazione Appaltante. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, l'appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori la restituzione grafica di tale rilievo che dovrà contenere oltre l'opera realizzata le relative opere accessorie e pertinenze (manufatti e loro pertinenze, sede stradale con evidenziato carreggiate il conglomerato bituminoso, banchine, fossi di guardia e tutte le reti tecnologiche realizzate e/o modificate, segnaletica e barriere di sicurezza), in due copie: una su supporto cartaceo in scala opportuna ed una su supporto informatico prodotta utilizzando il formato grafico DXF o altro formato che sarà indicato dalla Direzione Lavori stessa (Progetto dell'eseguito – art. 6 del Regolamento regionale n° 3 del 14/07/06). In caso di ritardo della presentazione di tale documentazione è prevista una penale pari ad 1/10 (un/decimo) di quanto indicato all'art. 10;

6) lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiale residuo, detriti, ecc., con perfetta pulizia delle sedi stradali e loro pertinenze;

7) la predisposizione su esplicita richiesta del Direttore dei lavori, gli elaborati grafici di particolari costruttivi e/o altro, necessari alla redazione della contabilità e fornire il personale tecnico allo scopo richiesto richiesto (attività da esplicitarsi nel termine di 20 giorni naturali consecutivi). In caso di inottemperanza il Direttore dei Lavori procederà , dopo formale comunicazione di inottemperanza degli obblighi contrattuali), alla redazione di tali elaborati grafici a mezzo tecnici di fiducia della Provincia addebitando le relative spese all'appaltatore in sede di liquidazione dello stato finale. Tale documentazione rappresenta elemento propedeutico alla definizione dei termini di liquidazione dei Sal come indicato all'art. 32.

Art. 14 Osservanza dei contratti di lavoro

L'appaltatore si obbliga a:

- 1) produrre alla Direzione Lavori e/o Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei cantieri;
- 2) attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori;
- 3) applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. In tale caso il CCNL e l'integrativo di riferimento è quello previsto per le aziende a seconda della loro qualificazione in sede di iscrizione alla Camera di Commercio di provenienza, sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e l'integrativo di riferimento è quello sottoscritto tra ANCE e le OO.SS. di categoria aderenti a CGIL, CISL, UIL in essere e futuri.

L'appaltatore si obbliga a rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;

L'appaltatore è responsabile rispetto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'appaltatore dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

Al fine del rispetto degli obblighi di cui sopra, l'appaltatore dei lavori è tenuto ad osservare le norme previste per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro sia per il proprio personale che per il personale di altre Imprese presenti nel cantiere, e della Stazione Appaltante committente, in applicazione in applicazione degli articoli 118 e 131 del Codice e delle altre Leggi e Regolamenti vigenti.

In particolare, nell'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, l'appaltatore si impegna ad applicare le prescrizioni contenute del Piano di Sicurezza e Coordinamento nonché del Piano Operativo di Sicurezza, di cui all'articolo 100 del Testo unico sulla sicurezza, quest'ultimo redatto e presentato dall'Appaltatore medesimo ai sensi dell'articolo 131 comma 2 lettera c) del Codice.

Rimane fermo che in caso di "gravi infrazioni" alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro si provvederà all'esclusione già in sede di gara.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della stazione committente per le prestazioni oggetto del presente appalto sarà subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, relativa all'appaltatore ed ai subappaltatori, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate a carico dell'appaltatore irregolarità retributive e/o contributive, la stazione committente provvederà al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti all'impresa aggiudicataria, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva.

- 4) l'impresa appaltatrice è obbligata a trasmettere alla Direzione Lavori ed al coordinatore della sicurezza in fase esecutiva dell'opera, in coincidenza con l'inizio dei lavori e ad aggiornare successivamente, l'elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell'azienda appaltatrice al fine del controllo del "lavoro nero" e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi. L'impresa sarà chiamata a rispondere direttamente delle eventuali violazioni del suddetto obbligo secondo le penali previste nel Capitolato Speciale d'Appalto; l'impresa appaltatrice dovrà, altresì, tener conto anche di quanto previsto dall'articolo 36-bis del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella Legge n. 248 del 4 agosto 2006.
- 5) adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, l'appaltatore risponderà del pregiudizio arrecato a persone e cose di terzi in tutti i casi in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito, sollevando la Stazione Appaltante ed il relativo personale da ogni pretesa che al riguardo venisse rivolta contro di essa.
- 6) l'appaltatore ha l'obbligo di rendere i piani redatti dalle Imprese subappaltatrici, compatibili tra loro e coerenti con il Piano presentato ed eventualmente aggiornato dal medesimo; Nell'ipotesi di Associazione Temporanea di Imprese, o di Consorzio, tale obbligo incombe all'appaltatore mandatario, o capogruppo;
- 7) informare tempestivamente la Direzione Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento ed il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori di eventuali infortuni occorsi al proprio personale o di Imprese terze all'interno del cantiere;
- 8) ai fini dell'applicazione delle normative sulla sicurezza e sulla salute sul luogo del lavoro, di cui al Testo unico sulla sicurezza dovrà formare e informare il proprio personale sui rischi specifici nell'ambiente in cui andrà ad

operare. In ogni caso, l'appaltatore si obbliga a far partecipare, prima dell'inizio dei lavori, il Direttore del cantiere ed altri tecnici responsabili operativi dei lavori e/o il responsabile della sicurezza a riunioni di coordinamento ai fini di una reciproca informazione sui rischi specifici dell'appalto. In caso di sostituzione del responsabile di cantiere, l'incaricato dovrà essere sottoposto ad analogo incontro informativo. A tali incontri vi è l'obbligo di partecipare, pena la sospensione o, in caso di reiterato rifiuto, la rescissione contrattuale;

- 9) comunicare, nei giorni che verranno stabiliti dalla Direzione Lavori, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori, per l'inoltro delle suddette notizie, verrà applicata una penale pari al 10 % dell'importo previsto dall'art. 10 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, restando salvi, bene inteso, i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati a suo carico, in analogia a quanto sancisce il Regolamento o il Capitolato Generale per l'irregolarità di gestione e per le più gravi inadempienze contrattuali.

E' facoltà del Responsabile del procedimento richiedere ispezioni ed accertamenti per garantire il rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro.

Gli obblighi sopraindicati troveranno attuazione a mezzo ordini di servizio emessi dal direttore lavori.

Art. 15 Permessi, autorizzazioni e relativi oneri

L'appaltatore dovrà:

- 1) sottostare a tutte le eventuali prescrizioni che saranno imposte dall'Ufficio del Genio Civile, Magistrato delle Acque nella cui giurisdizione si svolgeranno i lavori, in merito agli attraversamenti di fiumi e corsi d'acqua .
- 2) predisporre tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche o private per strade di servizio, per accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, loro illuminazione durante il lavoro notturno, per deviazioni o conservazioni provvisorie di strade ed acque pubbliche e private, per cave di prestito, per il conferimento in discariche autorizzate di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori e di eventuali rifiuti anche speciali, nel rispetto della normativa vigente; per tutto quanto altro necessario all'esecuzione dei lavori. Resta in proposito precisato che l'appaltatore, oltre ad essere tenuto ad eseguire a propria cura e spese le opere di consolidamento delle discariche che fossero ritenute necessarie, risponderà sempre e direttamente nei confronti dei terzi, per le succitate occupazioni, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta la Stazione Appaltante che, pertanto, ed in ogni caso, rimane del tutto estranea;
- 3) accollarsi l'onere relativo alla disponibilità temporanea di aree da destinare a deposito materiale;
- 4) svolgere le pratiche per conseguire i permessi per le limitazioni o le interruzioni del traffico locale, nonché il pagamento dei canoni dovuti per le concessioni relative;
- 5) accollarsi tutti gli oneri derivanti dalla necessità di eseguire i lavori in presenza di traffico, in prossimità di strade pubbliche, corsi d'acqua e proprietà private, come meglio specificato negli altri articoli del presente capitolato speciale d'appalto, nonché quelli derivanti dalla presenza nella zona dell'intervento di cavidotti ed impianti interrati di vario genere in esercizio, la cui individuazione, protezione ed eventuale rimozione, anche provvisoria, nel corso dei lavori rimane ad esclusivo carico dell'appaltatore resta totalmente responsabile degli eventuali danni causati a detti sottoservizi, anche qualora la loro ubicazione non risulti conforme a quanto indicato nel Progetto Esecutivo. Ogni intervento dovrà essere effettuato d'intesa con la Direzione Lavori ed in conformità alle prescrizioni fornite dai vari Enti Gestori dei sottoservizi. Sono compresi e compensati nei relativi prezzi di elenco gli oneri per l'esecuzione di scavi, rinterrati ed assemblaggi delle tubazioni in lamiera ondulata, in presenza di tubazioni in esercizio per condotte di gas, acqua e liquami che devono rimanere sempre in esercizio, anche se ciò comporta la realizzazione di by-pass provvisori, da eseguirsi secondo le indicazioni della Direzione Lavori e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per quanto di competenza ed in conformità alle prescrizioni degli Enti Gestori i servizi;
- 6) ottenere ogni autorizzazione necessaria al fine di eseguire, a cura d'impresa specializzata e certificata, la bonifica bellica. A carico dell'appaltatore sarà anche il reperimento dell'impresa e la liquidazione degli oneri ad essa dovuti. Le spese necessarie alla bonifica bellica sono comprese negli oneri di sicurezza per la realizzazione dell'opera.

Art. 16 Custodia, sorveglianza e manutenzione

Sono inoltre a carico dell'appaltatore:

- 1) la custodia e la sorveglianza, nonché il mantenimento costante dell'efficienza diurna e notturna della segnaletica di cantiere affidata a personale dell'appaltatore stesso o all'uopo incaricato. L'appaltatore è obbligato a

- sostituire, a sua cura e spese, l'attrezzatura sottratta, danneggiata e ad eseguire la riparazione conseguente;
- 2) il mantenimento a deposito presso i cantieri, in perfetto stato di conservazione, del materiale consegnato dalla ditta fornitrice per il tempo necessario fino al momento dell'installazione in opera con relativa guardiania continuativa;
 - 3) la fornitura alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori il numero telefonico del Responsabile di cantiere per il suo reperimento sollecito 24 ore su 24;
 - 4) la manutenzione delle opere fino all'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, anche in soggezione di traffico, sempre con le avvertenze di cui all'art. 5 del capitolato speciale d'appalto – parte tecnica.
- Gli obblighi sopraindicati troveranno attuazione a mezzo ordini di servizio emessi dal direttore lavori. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata sarà applicata una penalità pari al 50% di quanto previsto all'art. 10 del presente capitolato.

Art. 17 Interferenze

La Provincia conferisce all'appaltatore il mandato di svolgere, in sua rappresentanza, tutte le procedure tecniche amministrative e finanziarie occorrenti per l'eliminazione di eventuali interferenze con servizi, canalizzazioni, linee ecc... facenti capo ad Enti Pubblici o Privati, non già definite direttamente dall'Amministrazione.

L'appaltatore è obbligato pertanto a provvedere a propria cura e spese a tutti i rilevamenti ed alle procedure occorrenti per l'individuazione delle interferenze e per lo svolgimento delle pratiche occorrenti alla loro rimozione ancorché comportino occupazioni o asservimenti temporanei e definitivi.

Si precisa che l'ultimazione dei lavori non potrà essere rinviata a causa della ritardata eliminazione delle interferenze. Ottenuta l'eliminazione delle interferenze l'impresa dovrà provvedere a fornire alla D.L. gli elaborati grafici occorrenti all'esatta individuazione della nuova posizione dei servizi, canalizzazioni, cavi ecc.

L'appaltatore ha l'obbligo del pagamento delle somme dovute ai vari Enti per l'eliminazione delle interferenze ove non ricadenti su proprietà dell'Amministrazione Provinciale o da questa autorizzate in concessione.

L'Amministrazione assumerà a proprio carico l'onere di rimborsare all'appaltatore le spese a tale titolo sostenute previa approvazione da parte della D.L. delle convenzioni da stipulare ove occorrenti, con gli Enti interferenti, i verbali di accordo nonché i preventivi di spesa.

I rimborsi dovuti per le somme anticipate e corrisposte ovvero per lavori direttamente eseguiti dall'appaltatore saranno effettuati, previa presentazione da parte dell'appaltatore degli atti di liquidazione corredati dalle relative quietanze comprovanti le spese sostenute, a consuntivo ovvero con gli atti contabili dei lavori direttamente eseguiti.

L'impresa non potrà richiedere maggiori oneri né accampare motivo di sospensione a causa di eventuali ritardi nell'eliminazione delle interferenze, ovvero per la realizzazione di opere provvisorie laddove necessarie, anche se ciò dovesse comportare pregiudizio nella linearità o precarietà dei lavori.

Qualora l'appaltatore, nel corso dei rilievi, delle verifiche e dei sondaggi propedeutici alla redazione dei dettagli costruttivi (progetto di cantiere) e delle operazioni di bonifica da ordigni bellici (superficiale e profonda), rilevasse la presenza di interferenze di qualsiasi tipo con l'esecuzione dei lavori appaltati, non individuate in progetto né durante le operazioni di consegna, l'Ente Appaltante conferisce all'appaltatore stesso il mandato di svolgere, in sua rappresentanza, tutte le procedure tecniche e amministrative occorrenti per l'eliminazione delle stesse interferenze. Pertanto l'appaltatore è obbligato a provvedere a propria cura e spese a tutti i rilevamenti ed alle procedure necessarie per lo svolgimento delle pratiche occorrenti alla loro rimozione ancorché comportino occupazioni o asservimenti temporanei o definitivi.

L'Ente Appaltante provvederà direttamente al pagamento delle somme dovute ai vari enti per l'eliminazione delle interferenze.

Tutti gli oneri sopra specificati s'intendono compresi e compensati nei prezzi unitari dei singoli lavori a misura.

Gli obblighi sopraindicati troveranno attuazione a mezzo ordini di servizio emessi dal direttore lavori. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata sarà applicata una penalità pari al 50% di quanto previsto all'art. 10 del presente capitolato.

Art. 18 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

In particolare, l'appaltatore si obbliga:

- a) a comunicare, entro i termini di legge e comunque tempestivamente, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale variazione intervenuta

b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato comunicato alla Provincia che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con mezzi diversi, ma che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;

c) ad inserire, nei contratti di subappalto o nei subcontratti relativi al presente appalto, una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;

d) a trasmettere alla Provincia i contratti di cui alla precedente lettera c), affinché la stessa possa accertare l'inserimento in essi della clausola inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010;

e) a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con i propri subappaltatori o subcontraenti, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge n. 136/2010, informando di ciò contestualmente la Provincia e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG relativo al presente intervento.

La violazione delle prescrizioni succitate costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010.

CAPO IV

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 19 Cauzione provvisoria

1. L'impresa è obbligata a costituire a titolo di cauzione provvisoria una garanzia fidejussoria pari al 2% dell'importo a base d'appalto, resa ai sensi dell'articolo 75 del Codice.

Art. 20 Cauzione definitiva

L'Impresa appaltatrice è obbligata a costituire, a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria resa ai sensi dell'art. 113 del Codice.

La cauzione dovrà contenere le seguenti clausole:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell'appaltatore, anche per quanto disposto dall'articolo 123 del Regolamento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio.

Detta cauzione sarà svincolata ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3, del Codice.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le spese inerenti ai lavori da eseguirsi d'ufficio e per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione d'ufficio.

La stazione appaltante ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la stazione appaltante provvederà a trattenere la somma corrispondente sull'ammontare dei pagamenti in corso.

In caso di varianti in corso d'opera che aumentino l'importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla stazione appaltante, l'appaltatore dovrà provvedere a costituire un'ulteriore garanzia fideiussoria commisurata al valore aggiuntivo del contratto iniziale.

Art. 21 Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia della rata di saldo

L'appaltatore sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria posta a garanzia del pagamento della rata di saldo

ai sensi dell'articolo 124 comma 3 del Regolamento.

Tale garanzia avrà un importo minimo pari al 10% dell'importo contrattuale.

Detta polizza dovrà preventivamente essere presentata alla stazione appaltante congiuntamente alla presentazione della documentazione relativa allo stato finale dei lavori ed in ogni caso prima dell'avvio della procedura amministrativa di approvazione degli atti di collaudo provvisorio.

Art. 22 Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile

L'appaltatore è obbligato ai sensi dell'art. 129, comma 1, del Codice a stipulare una polizza assicurativa, da depositare presso la stazione appaltante prima della firma del contratto, o comunque prima dell'inizio dei lavori, anche se consegnati in via d'urgenza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o causa di forza maggiore per un importo pari all'importo contrattuale al lordo di I.V.A. per danni alle opere e € **100.000,00** per danni alle preesistenze (barriere stradali, segnaletica verticale, recinzione autostrada A22) e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori (art. 125 del Regolamento) sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione con un massimale di € **5.000.000,00 (euro cinquemilioni\00)**.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione e la garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) , prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice e dall'articolo 128, comma 1, del Regolamento, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 23 Subappalto

Il subappalto è consentito con i limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 118 del Codice. Le lavorazioni della categoria prevalente saranno subappaltabili nei limiti del 30%.

L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 118, comma 6 del Codice, anche il subappaltatore di opere pubbliche e' tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai CCNL e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, come da normativa vigente.

La ditta appaltatrice e per suo tramite le imprese subappaltatrici sono tenute a comunicare agli enti previdenziali l'intervenuto appalto e, quando attivato, il subappalto e a trasmettere con tempestività e comunque prima dell'inizio lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, agli enti assicurativi e antinfortunistici, nonché il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori delle lavorazioni inerenti il subappalto.

L'impresa appaltatrice e' responsabile in solido verso l'amministrazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto; tale responsabilità permane anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dal precedente articolo, accertata dall'amministrazione appaltante o a questa segnalata dalla direzione provinciale del lavoro, l'amministrazione appaltante medesima comunica all'impresa appaltatrice, al subappaltatore e direzione suddetta l'inadempienza accertata con le modalità e termini della attuale normativa in materia.

L'impresa appaltatrice si obbliga ad inserire, nei contratti di subappalto o nei subcontratti relativi al presente appalto, una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi.

Art. 24 Misure di sicurezza

Ai fini della sicurezza nell'esecuzione dei lavori, l'appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto dal Testo unico sulla sicurezza. Ai sensi dell'art. 100 comma 5 del Testo unico sulla sicurezza, l'appaltatore può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione al piano di sicurezza e coordinamento, qualora necessario ai sensi dell'art. 90 comma 3 del Testo unico per la sicurezza, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

In nessun caso, le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche od adeguamento dei prezzi pattuiti.

L'appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni e prescrizioni impartite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore, durante l'esecuzione dell'opera, dovrà osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del Testo unico sulla sicurezza e curare, in particolare, quanto contenuto all'art. 95-96-97 del Testo unico sulla sicurezza.

Il Coordinatore della Sicurezza od il Responsabile del procedimento, in fase di esecuzione, possono richiedere o eseguire ispezioni ed accertamenti durante il lavoro d'appalto per garantire il rispetto delle normative e delle prescrizioni sulla sicurezza e salute negli ambienti di lavoro.

L'appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, come già detto al Capo III del presente capitolato speciale d'appalto, a tutte le opere di difesa con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori o di guasti in sede stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti, reti, barriere, ecc.

Dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le opere provvisorie necessarie alla sicurezza dei terzi sia verso l'interno sia verso l'esterno delle pertinenze stradali.

L'appaltatore dovrà altresì curare la costruzione dei ponteggi necessari ad assicurare l'esecuzione dei lavori in corrispondenza di ponti, sottovia e muri di sostegno senza interferire con la viabilità delle strade soprassopassanti, con la continuità dei corsi d'acqua ed in genere con l'integrità dei terreni confinanti, nonché provvedere alle opere di protezione provvisoria per garantire il transito.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'appaltatore ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.

Quando le lavorazioni trasmettano particolari rischi alla sicurezza della circolazione oppure al contrario la circolazione veicolare possa trasmettere particolari rischi alle attività lavorative, prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi con il direttore dei lavori ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Nei casi d'urgenza, però, l'appaltatore ha espresso obbligo di adottare ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica o l'incolumità dei lavoratori presenti, dandone immediatamente notizia al direttore dei lavori ed al coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori.

Ai sensi dell'articolo 131 del Codice l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Art. 25 Revisione dei prezzi

È ammessa la revisione prezzi, ai sensi e nei limiti dell'articolo 133 del Codice.

Art. 26 Disciplina delle varianti

La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno. Le varianti in corso d'opera saranno ammesse nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento e dall'articolo 132 del Codice.

Art. 27 Danni di forza maggiore

L'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificheranno durante il corso dei lavori.

Per i danni cagionati da forza di causa maggiore si applicano le norme dell'art. 166 del Regolamento.

In particolare nessun compenso sarà dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nel caso di danni di forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei lavori entro e non oltre le ore 24 dall'evento conosciuto a pena di decadenza dal diritto del risarcimento.

Successivamente ed immediatamente l'appaltatore e il Direttore dei lavori procederanno a redigere il processo

verbale all'accertamento:

- dello stato delle cose dopo il danno rapportandole allo stato precedente;
- delle cause dei danni precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- dell'eventuale negligenza indicandone il responsabile;
- dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori;
- dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

CAPO VI

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 28 Contabilità e misura dei lavori

La contabilità dei lavori sarà tenuta secondo le norme del Codice e del Regolamento.

La Direzione Lavori, col procedere dei lavori, provvederà a redigere la contabilità delle quantità, allo scopo di procedere alla liquidazione dei certificati di acconto di cui all'articolo 32 del presente capitolato e fermo l'obbligo dell'appaltatore di iscrivere le riserve all'atto della sottoscrizione della contabilità stessa, così come previsto dall'art. 42 del presente capitolato speciale d'appalto, pena la decadenza altrimenti di ogni diritto o pretesa al riguardo.

L'importo di ogni acconto, risulterà dalla somma delle seguenti parti:

- a) lavori a "misura", liquidati applicando i prezzi unitari offerti alla effettiva quantità di lavoro eseguito;
- b) lavori a "corpo", liquidati in base alle percentuali di lavoro eseguito, con riferimento ai corrispettivi contrattualmente fissati per ciascun "lavoro a corpo"; il corrispettivo rimane fisso e invariabile; è esclusa qualsiasi richiesta di verifica delle quantità o dei prezzi da parte dei contraenti.

Il calcolo analitico delle aliquote percentuali di avanzamento sarà eseguito utilizzando i prezzi per i lavori a corpo indicati nella "Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori".

Ciascuna rata di acconto va commisurata all'importo del lavoro regolarmente ed effettivamente eseguito, misurato e registrato, in concorso e in contraddittorio con il direttore di cantiere designato dall'appaltatore.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente e non conformi al contratto e in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione dei Lavori, la quale, tuttavia, si riserva la facoltà di contabilizzare qualsiasi materiali a piè d'opera nella misura non superiore al 50% del prezzo indicato nell'"Elenco dei prezzi unitari".

Art. 29 Prezzi di elenco

I prezzi unitari in base ai quali saranno liquidati i lavori sono quelli offerti in sede di gara dall'appaltatore nella "lista delle lavorazioni e delle forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori".

I suddetti prezzi sono fissi, invariabili ed indipendenti da ogni eventualità.

Essi sono comprensivi, oltre che di tutti gli oneri previsti negli altri articoli del presente capitolato speciale d'appalto e negli altri documenti integranti il contratto delle seguenti prestazioni:

- a) per i materiali ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro;
- b) per gli operai ed i mezzi d'opera ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
- c) per i noli ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavoro a piè d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'appaltatore al luogo di impiego;
- d) per i lavori tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specifiche contenute nel presente capitolato speciale d'appalto; le spese generali; le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazione di suolo pubblico o privato.

Dovranno inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, i ponteggi, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisorie, nessuna esclusa, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Per i lavori che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non verrà corrisposto dalla stazione appaltante alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico

dell'appaltatore, salvo le stesse prestazioni straordinarie siano state espressamente ordinate dalla direzione dei lavori.

Tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo, negli altri articoli del capitolato speciale d'appalto e negli altri documenti facenti parte integrante del contratto si intendono quindi accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza.

I materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all'appaltatore, addebitandoglieli a norma dell'art. 36 del Capitolato Generale.

La proprietà degli oggetti trovati è regolata dall'articolo 35 del Capitolato Generale.

Art. 30 Lavori non previsti nell'elenco prezzi

Per l'esecuzione di lavori non previsti o per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi indicati nell'elenco prezzi unitari allegato al progetto, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi secondo le norme dell'art. 163 del Regolamento, oppure alla loro esecuzione in economia, secondo quanto previsto dall'art. 33 del capitolato speciale d'appalto.

L'evento imprevedibile, che determina l'esecuzione di lavori non previsti sarà trattato a norma dell'art. 132, comma 1, del Codice.

Art. 31 Conto finale

Entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come da apposito verbale, la Direzione Lavori provvederà alla redazione del conto finale ed alla sua trasmissione al Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e con le modalità dell'art. 200 del Regolamento.

L'Appaltatore dovrà sottoscrivere detto conto finale entro e non oltre il trentesimo giorno da quello in cui lo stesso gli verrà sottoposto dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 201 del Regolamento.

CAPO VII

LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 32 Misurazione dei lavori e pagamenti in acconto

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, a numero o a peso, in relazione a quanto previsto nella lista delle categorie di lavoro – offerta prezzi allo scopo di verificare la corrispondenza dell'eseguito con il progetto, e per preparare la banca dati necessaria alla gestione dell'opera.

Le misure saranno sempre prese in contraddittorio, a mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori, e riportate sui supporti informatici e cartacei firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dell'appaltatore. Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di collaudo in corso d'opera.

I lavori eseguiti verranno contabilizzati a misura ed a corpo mediante l'applicazione dei prezzi della "lista delle categorie di lavoro – offerta prezzi".

Le progressive quote percentuali delle varie opere a corpo via via eseguite, saranno desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale potrà trovare un riscontro nel computo metrico estimativo, pur non essendo tale documento parte della documentazione contrattuale.

L'appaltatore avrà diritto ad un pagamento in acconto in corso d'opera al raggiungimento dell'80% (ottantapercento) dello stato d'avanzamento dei lavori complessivi previsti nel contratto d'appalto.

Si precisa che l'importo sopra citato, ottenuto con le modalità previste dal sistema di aggiudicazione, è comprensivo degli oneri di sicurezza.

Il pagamento degli oneri della sicurezza avverrà progressivamente in base alla percentuale di avanzamento dei lavori e sarà commisurato alla stessa percentuale e/o secondo diverse percentuali che saranno indicate, a suo insindacabile giudizio, dal direttore dei lavori.

Per il pagamento delle somme in acconto ed a saldo si fa espresso riferimento all'articolo 143 del Regolamento.

L'appaltatore dovrà presentarsi nel giorno stabilito per la firma della contabilità.

Eventuali ritardi imputabili all'appaltatore modificheranno i termini indicati nel presente articolo.

Nel caso di ritardi nei pagamenti si applicherà l'articolo 133 del Codice.

In caso di sospensione dei lavori per cause, la direzione lavori procederà alla liquidazione secondo le modalità previste dall'articolo 141 del Regolamento.

E' facoltà del direttore dei lavori al verificarsi di circostanze speciali e/o particolari, di procedere, a suo insindacabile

giudizio, alla liquidazione di acconti di importo inferiore a quanto sopraindicato, comunque al raggiungimento di una quota maggiore o uguale al 50% delle lavorazioni previste per ogni singolo acconto.

Su ogni certificato di acconto sarà effettuata, secondo le norme vigenti, la trattenuta di garanzia dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori, per la tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.

I materiali a piè d'opera, sempre che siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori, verranno, ai sensi e nei limiti dell'art. 180 del Regolamento, compresi negli stati d'avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti. L'appaltatore resta, però, responsabile della conservazione dei medesimi materiali sino al loro impiego.

L'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuto in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, è corrisposto in occasione del primo pagamento utile, in acconto o a saldo, su apposita richiesta dell'esecutore dei lavori.

Art. 33 Pagamenti a saldo

Entro e non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e\o del certificato di regolare esecuzione, effettuato l'accertamento della regolarità contributiva, tramite l'acquisizione del D.U.R.C., verso gli istituti assicurativi INPS, INAIL, ovvero verso quegli altri enti eventualmente competenti (CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ecc.) secondo la natura giuridica e la qualificazione dell'appaltatore, si procederà alla corresponsione nei confronti dell'appaltatore del saldo risultante dalla emissione dello stato finale, a fronte di preventiva garanzia fidejussoria, prestata dall'appaltatore medesimo ai sensi dell'art. 21 del presente capitolato.

Nel caso in cui l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Art. 34 Lavori in economia

Il direttore dei lavori avrà facoltà di richiedere all'appaltatore, nei limiti previsti dalla legislazione e dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 179 del Regolamento, mediante singoli ordini di servizio, la fornitura di manodopera in economia o l'acquisto di materiali da liquidare su fattura, in base ai rispettivi costi riportati sull'elenco prezzi unitari allegato al progetto.

CAPO VIII

SPECIFICHE MODALITA' E TERMINI DI COLLAUDO

Art. 35 Nomina del collaudatore

Durante il corso dei lavori o ad avvenuta ultimazione degli stessi la stazione appaltante potrà nominare uno o più collaudatori.

Ai soggetti incaricati dovrà essere fornita tutta la collaborazione necessaria per lo svolgimento delle competenze, ivi compresa la disponibilità di mezzi e personale per le prove che si rendessero necessarie anche dopo l'ultimazione delle opere.

Art. 36 Visite e procedure di collaudo

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 141 del Codice e le disposizioni di cui alla Parte II – Titolo X del Regolamento.

Ad avvenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori eseguirà, in contraddittorio con l'appaltatore, una verifica sulla funzionalità e completezza delle opere, provvedendo alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con facoltà d'uso, pur restando a completo carico dell'appaltatore la responsabilità e la manutenzione delle opere stesse, qualora non dipendente dall'uso.

Nel caso in cui siano iscritte riserve sui documenti contabili per un ammontare superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale dovrà essere nominato il collaudatore. Gli atti di contabilità finale sono trasmessi dal Responsabile Unico del Procedimento al collaudatore entro due mesi dall'ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo è rilasciato entro i successivi quattro mesi ed approvato dalla Stazione Appaltante non oltre i successivi due mesi.

Ai sensi dell'art. 141, commi 1 e 3, del Codice e dell'art. 219 del Regolamento, non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo eventuali ritardi dipendenti da responsabilità dell'appaltatore accertate in sede di verifica di collaudo, dovrà essere ultimato il collaudo dell'intervento.

Ai sensi di quanto disposto 141, comma 3, del Codice e dall'art. 229 del Regolamento, il certificato di collaudo, ha carattere provvisorio per i due anni successivi all'emissione. Esso assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di quest'ultima e si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri per le operazioni di collaudo previsti dall'art. 224 del Regolamento.

Nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori e l'emissione del certificato di collaudo sarà a carico dell'impresa appaltatrice la gratuita manutenzione delle opere ed inoltre l'impresa dovrà eseguire tutte quelle opere complementari e di finitura che fossero riconosciute necessarie dalla direzione dei lavori.

Queste ultime opere saranno pagate in base ai prezzi unitari di elenco depurati del ribasso d'asta, se saranno riconosciute indipendenti da difetti di costruzione; in caso contrario l'appaltatore dovrà provvedere a ripararle a proprie spese.

Nei casi in cui il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione, quest'ultimo, a norma dell'art. 237 del Regolamento, dovrà essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori la direzione dei lavori dovrà effettuare l'accertamento della regolarità contributiva, tramite l'acquisizione del DURC, verso gli istituti assicurativi INPS, INAIL, ovvero verso quegli altri enti eventualmente competenti (CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ecc...) secondo la natura giuridica e la qualificazione dell'appaltatore.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 Domicilio dell'appaltatore

Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale, l'appaltatore dovrà eleggere il proprio domicilio per tutti gli effetti del contratto presso la sede o altro luogo che verrà specificato nel contratto d'appalto.

Il domicilio legale sopra indicato, verrà eletto e mantenuto per tutta la durata dell'appalto, fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia, e costituirà il luogo dove il responsabile unico del procedimento e la direzione dei lavori, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare eventuali atti giudiziari.

Art. 38 Rappresentante dell'appaltatore e della stazione appaltante.

L'appaltatore, qualora non segua direttamente in loco i lavori e/o non risieda in località limitrofa alla zona nella quale ricadano i lavori di appalto, è tenuto a depositare presso la stazione appaltante il nominativo della persona designata a rappresentarlo, in permanenza, in loco, in possesso dei requisiti di provata capacità tecnica e morale, munita di regolare procura notarile registrata, alla quale è stato conferito il mandato:

- 1) di sostituire l'appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati nella legittimità e nei limiti contrattuali, e quindi prendere decisioni su qualsiasi problema;
- 2) di ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti, sottofirmandoli in questo caso, dalla direzione dei lavori;
- 3) di firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi sia per la liquidazione sia per ogni altro effetto di legge, valida la sua firma tanto quanto quella dell'appaltatore medesimo;
- 4) di intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche tutte le volte che verrà richiesto dalla direzione dei lavori.

L'appaltatore è tenuto a comunicare al responsabile unico del procedimento anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentante.

Il responsabile unico del procedimento si riserva il diritto di giudicare sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità del rappresentante.

A tale rappresentante verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili.

Ove il medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta; diversamente, l'appaltatore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolta o ragione la carenza di disposizioni da parte della direzione dei lavori per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto.

Del rappresentante designato dovranno essere notificati al responsabile unico del procedimento, al direttore dei lavori ed al coordinatore per l'esecuzione dei lavori rispettivamente il nominativo, la residenza, il numero telefonico

(anche di apparecchi portatili di cui dovrà essere dotato), nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.

Resta inteso che l'appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del rappresentante da lui designato.

L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità, numericamente e qualitativamente adeguato alle necessità, per una corretta esecuzione in relazione agli obblighi assunti con il programma esecutivo.

L'appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad un direttore di cantiere, in possesso di laurea o almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale se non è alla propria stabile dipendenza e in possesso di un adeguato curriculum di direzione dei lavori negli ultimi cinque anni, il quale rilascerà dichiarazione scritta dell'incarico ricevuto, anche e soprattutto in merito alla responsabilità per infortuni essendo responsabile del rispetto e della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori sia dell'appaltatore sia di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 118 del Codice e del Testo unico sulla sicurezza e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare per la persona designata a ricoprire il ruolo di direttore di cantiere dovrà essere sottoscritta regolare procura notarile registrata, con la quale sia stato conferito il mandato di:

1. verificare prima dell'inizio dei lavori, che siano state rilasciate tutte le concessioni ed autorizzazioni necessarie per dare regolare corso alle opere e che siano stati adempiuti tutti gli obblighi di legge;
2. verificare, durante il corso dei lavori, che le opere vengano eseguite nel rispetto del progetto approvato, del programma lavori, e delle eventuali disposizioni del Direttore Tecnico, senza apportarvi modifica alcuna se non regolarmente autorizzata;
3. controllare ed assicurare il rispetto, per quanto connesso alla propria posizione di fatto ed al ruolo affidatogli dall'impresa, della normativa in materia di lavoro e previdenza sociale nei confronti di tutto il personale dipendente e di quello dei subappaltatori, inoltre dovrà:
4. assicurare all'ufficio del personale della sede le dovute informazioni per una corretta redazione della busta paga;
5. controllare che vengano effettuate le visite mediche obbligatorie per il personale interessato a tali visite;
6. assicurare la costante applicazione di leggi, regolamenti e provvedimenti in materia di sicurezza ed antinfortunistica con particolare riferimento al Testo unico sulla sicurezza adottando ogni spesa, senza obbligo di preventiva approvazione, ed ogni misura d'urgenza, ivi compresa la sospensione del lavoro, a tal fine dovrà:
7. controllare macchine, attrezzature ed impianti che rientrano nella propria sfera di competenza (nel caso in cui tali macchine, attrezzature e impianti non risultassero idonei, dovrà fare approntare le necessarie modifiche, oppure, ove sia il caso, dovrà rifiutare l'installazione o disporre la rimozione);
8. curare l'uso ed il mantenimento in efficienza dei mezzi in dotazione e la loro costante rispondenza alla normativa antinfortunistica, nonché eseguire le verifiche periodiche ed i collaudi tecnici previsti dalla normativa in vigore, per tutti i mezzi, impianti, e materiali per i quali vi sono prescrizioni in tal senso;
9. rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione curando la presa visione e la disponibilità in cantiere del PSC (quando necessario) oltre che dei POS delle singole imprese esecutrici;
10. consegnare ai lavoratori i necessari dispositivi individuali di protezione;
11. disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i dispositivi di protezione individuale;
12. vigilare sui preposti, perché svolgano le necessarie attività di controllo e vigilanza nella propria sfera di influenza;
13. assicurare l'osservanza delle disposizioni sulla circolazione stradale con automezzi per il trasporto di persone e cose;
14. assicurare la costante applicazione di leggi, regolamenti, provvedimenti in materia di inquinamento atmosferico, idrico, paesaggistico ed acustico, con particolare riferimento alla norma sullo smaltimento dei rifiuti prevista dal D.Lgs 152/2006;
15. individuare ed incaricare, in caso di assenza per motivo programmabile dal cantiere (ferie, permessi, viaggi, ecc.) le persone in possesso della necessaria idoneità, responsabilità di guida e controllo delle unità dipendenti, nel rispetto delle leggi, regolamenti e provvedimenti in materia di igiene del lavoro ed in materia antinfortunistica;
16. redigere e firmare quotidianamente il giornale delle presenze ed attività, sul quale saranno annotate, tra l'altro, le date d'inizio e termine di ogni categoria di lavoro, il buono o il cattivo tempo, il numero e qualifi-

che degli operai, il numero e la tipologia dei mezzi e delle attrezzature, eventuali interruzioni del lavoro per motivi o disposizioni varie .

L'appaltatore risponde dell'idoneità del direttore di cantiere e, in generale, di tutto il personale addetto ai lavori e operante in cantiere, personale che dovrà essere tutelato a norma delle sopra specificate leggi ed essere di gradimento della direzione dei lavori. La stessa si riserva il diritto di ottenere l'allontanamento motivato dai cantieri di qualunque addetto ai lavori, senza rispondere delle conseguenze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Capitolato Generale.

La stazione appaltante sarà rappresentata nei confronti dell'appaltatore, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla direzione dei lavori che verrà designata dalla stazione appaltante medesima.

Art. 39 Documenti che fanno parte integrante del contratto e norme di rinvio

Formeranno, a tutti gli effetti parte integrante del contratto, ancorché non allegati, i seguenti documenti:

- a) il Capitolato Generale;
- b) il Capitolato speciale d'appalto – parte tecnica;
- c) l'Elenco prezzi unitari;
- d) il Computo metrico;
- e) il Cronoprogramma di cui all'art. 40 del Regolamento;
- f) i piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del Codice ed in particolare il Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto ai sensi del Testo unico sulla sicurezza;
- g) gli elaborati grafici progettuali di seguito elencati:
 - EG01 Corografia
 - EG02 Manto d'usura e segnaletica orizzontale 1° lotto-2° intervento e loc. Porcella
 - EG03.1 Manto d'usura e segnaletica orizzontale 3° lotto
 - EG03.2 Manto d'usura e segnaletica orizzontale 3° lotto
 - EG03.3 Manto d'usura e segnaletica orizzontale 3° lotto
 - EG04 Sezioni tipo

Per tutto quanto non previsto dal contratto, e dai documenti che ne formeranno parte integrante, ivi compreso il capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa, troveranno applicazione:

- il Codice;
- il Regolamento;
- il regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145;
- tutte le altre norme della legislazione speciale vigenti in materia di opere pubbliche;
- le norme del Codice Civile.

Art. 40 Spese di contratto e oneri fiscali

Sono a carico dell'appaltatore ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Generale tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. (nella misura di legge) che rimane a carico della Provincia.

Art. 41 Trattamento dei dati personali dell'appaltatore

L'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico, presso l'ufficio del servizio gare e contratti della Provincia e pubblicata sulla pagina iniziale del portale della Provincia www.provincia.vr.it alla voce "privacy".

CAPO X

MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 42 Riserve

Per quanto attiene alle riserve si dovrà fare riferimento all'articolo 240 del Codice ed agli articoli 190 e 191 del Regolamento.

Qualora la riserva riguardi allibramenti contabili, deve essere iscritta ed esplicita, a pena di decadenza, anche nel caso di contabilità provvisoria, così come qualsiasi altra pretesa riguardante fatti continuativi o accertabili in ogni tempo o questioni di interpretazione di norme del contratto, del capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e parte tecnica, o dell'elenco prezzi unitari.

L'appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, è comunque tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della direzione dei lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità lavori, e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare alla Stazione appaltante.

Art. 43 Accordo bonario

Ai sensi dell'art. 240, commi 1 e 2, del Codice, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il responsabile unico del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura.

Il responsabile unico del procedimento può nominare una commissione, ai sensi dell'art. 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

Ai sensi dell'art. 239 del Codice, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di € 100.000,00 (euro centomila), è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

Art. 44 Risoluzione del contratto

E' nelle facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice:

- a) quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o negligenza grave o quando interrompa l'esecuzione del contratto per la pendenza di contestazioni avanti all'autorità giudiziaria;
- b) quando per negligenza dell'appaltatore o per inadempienza agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori rispetto al programma approvato non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;
- c) quando l'appaltatore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori (o per qualsiasi altra causa), sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- d) in applicazione all'art. 92, lett. e) del Testo unico sulla sicurezza e successive modificazioni ed integrazioni su proposta del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Peraltro, nei casi previsti nelle lettere b) e c) di cui sopra, la risoluzione non potrà dichiararsi se non dopo la notifica di una formale diffida da parte del responsabile unico del procedimento, che prescriva quanto l'appaltatore debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi, assegnando il relativo termine di adempimento. Trascorso tale termine senza che l'appaltatore abbia integralmente adempiuto alle prescrizioni intimategli, la stazione appaltante su proposta del responsabile unico del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

E' facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto nei casi di reati accertati, come previsto e disciplinato dall'articolo 135 del Codice.

Nel caso di revoca dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto così come previsto dall'articolo 135 comma 1-bis del Codice.

Nel caso di risoluzione spetterà all'appaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che, eventualmente, la stazione appaltante dovesse subire per il mancato completamento dei lavori nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza dell'appaltatore, ivi compresi gli oneri per rifare la gara d'appalto.

All'atto della risoluzione l'appaltatore è obbligato alla immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano. Sarà nelle facoltà del responsabile unico del procedimento, e a suo insindacabile giudizio, rilevare totalmente i materiali, gli utensili ed i macchinari a piè d'opera, nonché i cantieri dell'appaltatore.

Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione d'ufficio, non potrà essere invocata dall'appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo previsto nel comma precedente.

L'immissione in possesso da parte della Stazione Appaltante sarà preceduta dal verbale di constatazione dello stato dei lavori e dei cantieri, da redigersi in contraddittorio con l'appaltatore. Nel caso in cui l'appaltatore, regolarmente invitato, non intervenga, il verbale sarà redatto, a richiesta della Stazione Appaltante, dal Responsabile del Procedimento con assistenza del Direttore dei Lavori e di due testimoni da scegliersi fra persone estranee al lavoro.

Ad avvenuta consegna delle opere ed alla immissione in possesso, si darà corso al conto finale dei lavori eseguiti.

Il corrispettivo per il rilievo dei materiali sarà fissato d'accordo fra le parti.

In caso di mancato accordo, decide provvisoriamente il responsabile unico del procedimento. Tale controversia sarà risolta a norma dell'art. 43 del presente capitolato.

Il responsabile unico del procedimento darà corso ai pagamenti per i lavori regolarmente eseguiti e per il rilievo dei materiali nella misura concordata o provvisoriamente liquidata, salvo deduzione di quanto, per qualsiasi titolo, sia dovuto dall'appaltatore alla stazione appaltante.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 140 del Codice, la stazione committente si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. In caso di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi 1 e 2 dall'articolo 140 del D.lgs 163/2006, la stazione appaltante può procedere all'affidamento del completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'articolo 57 del Codice.

Qualora il fallimento dell'appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorché i lavori siano già stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento, la stazione appaltante può procedere all'affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'articolo 57 del Codice.

Art. 45 Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'art. 37 del Codice.

Art. 46 Recesso dal contratto per volontà della stazione appaltante

E' facoltà della Stazione appaltante di recedere in qualunque momento dal contratto, mediante il pagamento sia dei lavori regolarmente eseguiti, sia del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, ai termini dell'art. 134 del Codice escluso ogni altro compenso.

Resta peraltro fermo quanto previsto nei precedenti articoli per l'ipotesi della mancata consegna dei lavori da parte della stazione appaltante.

Art. 47 Foro competente

Eventuali controversie tra stazione appaltante ed appaltatore, non definite in via amministrativa ai sensi dell'articolo 240 del Codice e tutte quelle che dovessero insorgere, in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente appalto e delle norme di legge vigenti in materia, saranno di competenza del giudice ordinario; foro competente Verona. E' escluso l'arbitrato.

Ai sensi degli articoli 1341 e seguenti del codice civile il sottoscritto "appaltatore" approva specificamente le condizioni contenute negli articoli:

articolo 10 Penali - art. 13 Spese ed obblighi - art. 18 Tracciabilità dei flussi finanziari - art. 32 Misurazione dei lavori e pagamenti in acconto - art. 37 Domicilio dell'appaltatore - art. 40 Spese di contratto e oneri fiscali - art. 44 Risoluzione del contratto - art. 46 Recesso dal contratto per volontà della stazione appaltante - art. 47 Foro competente.

L'appaltatore

Il presente documento è copia conforme all'originale, composto da 25 pagine.
La sottoscrizione per autenticazione è apposta con firma digitale dal Responsabile unico del Procedimento, ing. Elisabetta Pellegrini

L'imposta di bollo è assolta mediante versamento con modello F23.